**Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento**

***SETTORE:***
***STAMPA, URP, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA, CERIMONIALE, ATTIVITA' NEGOZIALE, POLIZIA PROVINCIALE, INFRASTRUTTURE STRADALI***

***GRUPPO:***
***Contratti, Gare e Centrale di Committenza per i Comuni***

**VERBALE n° 2 – SEDUTA PUBBLICA**
**ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA**

**LAVORI DI M.S. PER ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: S.P. 40 - S.P. 57 - S.P. 69" - ANNO 2019/2020. CUP: B17H19000260001 - CIG: 8528955C4F.**

**IMPORTO A BASE D'ASTA €. 389.880,65**

L'anno duemila ventuno, il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 09.00 nel locale della Sala Gare del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento sita in Via Acrone 27, si è riunita la Commissione di gara, in seduta pubblica, per l'espletamento della procedura di cui all'oggetto.

**SONO PRESENTI**

L'ing. Michelangelo Di Carlo, Direttore del Settore interessato al contratto, che quale presiede la gara ai sensi dell'art. 41 del "Nuovo regolamento per la disciplina dei contratti

Espleta funzioni di verbalizzante della gara il Rag. Giovanni Spallitta, funzionario del Servizio Gare.

Ai sensi dell'art 82 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, sono presenti in qualità di testi i Sigg.ri dipendenti: Vincenzo Sicorello e Eduardo Martines.

Collaborano all'espletamento delle operazioni di gara i Sigg.ri dipendenti: Patrizia Ferrara, Carmelo Milioto e Giuseppe Genuardi.

**Si premette che**

Che a seguito della nomina del nuovo Direttore del Settore interessato al contratto assume la

carica di Presidente della Commissione di gara l'Ing. Michelangelo Di Carlo.

Che nella seduta del 22/12/2020 sono state avviate le operazioni di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto procedendo all'esame della documentazione dei plichi dal n. 1 al n. 80 dell'elenco di cui al verbale n. 1 del 22/12/2020.

Nella medesima seduta è stata fissata la riapertura della gara, per la continuazione delle operazioni, al 15/02/2021 per le ore 09.00.

Che l'impresa corrispondente al codice di assegnazione n° 75 ha fatto pervenire tramite la piattaforma in dotazione all'Ente una PEC in data 23/12/2020 in cui faceva rilevare l'illegittimità della dichiarazione di non idoneità ed ha richiesto la rivalutazione per la riammissione all'indagine di mercato.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

Preliminarmente il Presidente fa presente che nella precedente seduta sono state escluse n° 41 imprese con la seguente motivazione: *"Non idonea -- L'impresa nell'istanza di partecipazione dichiara di voler partecipare come impresa singola e pertanto produce un'Attestazione SOA dalla quale risulta la qualificazione per le Categoria OG3 Class.II e OS12-A Class.III-bis, e non risulta qualificato per la Cat. OS10, richiesta nei requisiti del1'indagine di mercato al punto n. 3. Inoltre non produce la dichiarazione relativa al "Subappalto Qualificante" per la Cat. OS10. Pertanto l'impresa viene esclusa per carenza di qualificazione per la Cat.* ***OS10*** *richiesta nell'indagine di mercato per l'ammissione".*

Con PEC del 23/12/2020 l'impresa corrispondente al plico n° 75 codice di assegnazione plichi da parte della piattaforma n° 75, dichiarata non idonea per la suddetta motivazione, ha rilevato l'illegittimità della dichiarazione di non idoneità ed ha richiesto la rivalutazione delle conclusioni a favore dello Scrivente, anche attraverso l'eventuale soccorso istruttorio e la conseguenziale riammissione all'indagine di mercato.
Il seggio di gara riconsiderando le decisione alla luce delle osservazioni del ricorrente ed approfondendo la questione, perviene alle seguenti conclusioni:

- **Il Tar Lazio, Roma, Sez. II Bis, 06 marzo 2019 n. 3023** così ben descrive il **subappalto necessario o qualificante** mettendone in evidenza i seguenti principi:

*a) per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili (neanche in quelle indicate all'art. 107, comma 2, D.P.R. 2017/2010);*
*b) le lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie individuate all'art. 107, comma 2, D.P.R. cit. non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione (trattandosi, appunto, di opere a qualificazione necessaria);*
*c) nell'ipotesi sub b) il concorrente deve subappaltare l'esecuzione delle relative lavorazioni ad imprese provviste della pertinente qualificazione;*
*d) la validità e l'efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili,* ***che il concorrente abbia indicato nella fase dell'offerta*** *le lavorazioni che intende subappaltare e che abbia, poi, trasmesso alla stazione appaltante il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori subappaltati;*
*e) il subappalto è un istituto che attiene alla fase di esecuzione dell'appalto (e che rileva nella gara solo negli stretti limiti della necessaria indicazione delle lavorazioni che ne formeranno oggetto), di talché il suo mancato funzionamento (per qualsivoglia ragione) dev'essere trattato*

*alla stregua di un inadempimento contrattuale, con tutte le conseguenze che ad esso ricollega il codice (tra le quali, ad esempio, l'incameramento della cauzione).>>.*

2. Il comma 4 dell'art. 84 del D. Lgs 50/2016 così recita a proposito delle condizioni per concedere il subappalto:

*"4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:*

- *l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;*

*b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;*

*c)* ***all'atto dell'offerta*** *siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare".*

- L'ANAC, investita della questione, con la deliberazione 747/2020 afferma che: *"ove l'amministrazione aggiudicatrice ricorra a una procedura negoziata, preceduta come nel caso in esame, dalla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato con richiesta agli operatori economici interessati di presentare una manifestazione di interesse ai fini di un eventuale invito successivo alla procedura, la giurisprudenza ha rilevato che «la c.d. fase di prequalifica, costituisce una fase preliminare, prodromica alla gara vera e propria, mediante la quale la stazione appaltante si limita a verificare la disponibilità del mercato e, quindi, ad individuare la platea dei potenziali concorrenti da invitare alla procedura di affidamento in senso proprio mentre* ***solo in fase di presentazione delle offerte è necessario provare in concreto la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo ai soggetti invitati****» (Cons. Stato, sez. IV, 3 luglio 2014, n. 3344). Quindi, in ragione della natura esplorativa dell'avviso di indagine di mercato, è stato precisato che* ***la dimostrazione sulla qualificazione del concorrente debba avvenire dopo la presentazione delle offerte*** *(Cons. Stato, sez. IV, 21 settembre 2015, n. 4409) e che l'operatore economico, in assenza di diversa prescrizione nella lex specialis, non è tenuto a possedere i requisiti al tempo della presentazione della manifestazione di interesse (Delibera ANAC n. 413 del 08/05/2019; Delibera ANAC N. 1150 del 12 dicembre 2018, n. 1150)".*

Dalla combinazione della espressione letterale della norma e dell'interpretazione, sia della Giurisprudenza prevalente di massimo livello che dell'Autorità preposta in materia di appalti pubblici, si evince chiaramente che, in fase di prequalifica, il requisito da accertare, nel caso di presenza di categorie super specializzate a qualificazione obbligatoria, sia il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per la classifica corrispondente all'importo totale dei lavori, mentre la dichiarazione di subappalto delle stesse potrà essere resa ***all'atto dell'offerta,*** e quindi in sede di partecipazione alla gara successiva alla diramazione degli inviti.

Pertanto il Presidente decide di annullare, ai sensi dell'**Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.** in autotutela, le dichiarazioni di non idoneità relative a tutte quelle imprese di cui al verbale del 22 dicembre 2020 che si trovano nelle medesime condizioni del ricorrente e di procedere ad un riesame della documentazione dalle stesse prodotta per accertare che siano in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per la classifica corrispondente all'importo totale dei lavori, presupposto necessario perché in sede di offerta possa essere dichiarato il subappalto necessario.

Il Presidente, preso atto che nella prima seduta tenutasi in data 22/12/2020 si sono esaminate n° 80 plichi, procede al riesame delle ditte già esaminate, meglio sottoelencate, fermo restando che in tale elenco, al fine di garantire la segretezza degli operatori economici

ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett b) del Codice dei Contratti, sono riportati esclusivamente il numero della richiesta di partecipazione e il codice di assegnazione di registro di sistema assegnato dalla piattaforma Telematica Maggioli.

Si procede quindi al suddetto riesame ottenendo i seguenti risultati:

| N° plico | Codice di assegnazione | Idonea / non idonea |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Idonea |
| 2 | 2 | Idonea |
| 3 | 3 | Idonea |
| 4 | 4 | Idonea |
| 5 | 5 | **confermata esclusione**<br>**Non idonea** -- L'impresa nell' istanza di partecipazione dichiara di voler partecipare come impresa singola in avvilimento, ma trattandosi della Categoria "OS12-A" di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, " c.d. SIOS" i requisiti di specializzazione richiesti, per la sua esecuzione, devono essere posseduti dall'impresa concorrente pertanto è prevista la partecipazione come R.T.I. e in ottemperanza dell'art. 89 comma 11 non è prevista la partecipazione in forma di avvilimento.<br>Pertanto l'impresa viene esclusa per carenza di qualificazione per la Cat. OS12-A Class.I, richieste nell'indagine di mercato. |
| 6 | 6 | Idonea |
| 7 | 7 | **confermata esclusione**<br>**Non idonea** -- L'impresa nell' istanza di partecipazione dichiara di voler partecipare come impresa singola e pertanto produce un'Attestazione SOA dalla quale risulta la qualificazione per la Categoria OG3 Class.III e non risulta qualificato ne per la Cat. OS10 ne per la Cat. OS12-A, class. I richieste nei requisiti dell'indagine di mercato al punto n. 3.<br>Inoltre non produce la dichiarazione relativa al **" Subappalto Qualificante"** per la Cat. OS10.<br>Pertanto l'impresa viene esclusa per carenza di qualificazione per le Cat. OS10 e OS12-A Class.I, richieste nell'indagine di mercato per l'ammissione. |
| 8 | 8 | **IDONEA - RIAMMESSA** |
| 9 | 9 | Idonea |
| 10 | 10 | Idonea |
| 11 | 11 | **IDONEA - RIAMMESSA** |
| 12 | 12 | Idonea |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | 13 | **confermata esclusione**<br>**Non idonea** -- L'impresa nell' istanza di partecipazione dichiara di voler partecipare come impresa singola in avvilimento, ma trattandosi della Categoria "OS12-A" di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, " c.d. SIOS" i requisiti di specializzazione richiesti, per la sua esecuzione, devono essere posseduti dall'impresa concorrente pertanto è prevista la partecipazione come R.T.I. e in ottemperanza dell'art. 89 comma 11 non è prevista la partecipazione in forma di avvilimento.<br>Pertanto l'impresa viene esclusa per carenza di qualificazione per la Cat. OS12-A Class.I, richieste nell'indagine di mercato |
| 14 | 14 | **IDONEA - RIAMMESSA** |
| 15 | 15 | Idonea |
| 16 | 16 | **IDONEA - RIAMMESSA** |
| 17 | 17 | Idonea |
| 18 | 18 | Idonea |
| 19 | 19 | Idonea |
| 20 | 20 | Idonea |
| 21 | 21 | **IDONEA - RIAMMESSA** |
| 22 | 22 | Idonea |
| 23 | 23 | **confermata esclusione**<br>**Non idonea** -- L'impresa nell' istanza di partecipazione dichiara di voler partecipare come impresa singola in avvilimento, ma trattandosi della Categoria "OS12-A" di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, " c.d. SIOS" i requisiti di specializzazione richiesti, per la sua esecuzione, devono essere posseduti dall'impresa concorrente pertanto è prevista la partecipazione come R.T.I. e in ottemperanza dell'art. 89 comma 11 non è prevista la partecipazione in forma di avvilimento.<br>Pertanto l'impresa viene esclusa per carenza di qualificazione per la Cat. OS12-A Class.I, richieste nell'indagine di mercato. |
| 24 | 24 | **IDONEA - RIAMMESSA** |
| 25 | 25 | **confermata esclusione**<br>**Non idonea** -- L'impresa nell' istanza di partecipazione dichiara di voler partecipare come impresa singola e pertanto produce un'Attestazione SOA dalla quale risulta la qualificazione per la Categoria OG3 Class.III-bis e non risulta qualificato ne per la Cat. OS10 ne per la Cat. OS12-A, class. I richieste nei requisiti dell'indagine di mercato al punto n. 3.<br>Inoltre non produce la dichiarazione relativa al **" Subappalto Qualificante"** per |

| | | |
|---|---|---|
| | | la Cat. OS10.<br>Pertanto l'impresa viene esclusa per carenza di qualificazione per le Cat. OS10 e OS12-A Class.I, richieste nell'indagine di mercato per l'ammissione |
| 26 | 26 | **IDONEA - RIAMMESSA** |
| 27 | 27 | **confermata esclusione**<br>**Non idonea** -- L'impresa nell' istanza di partecipazione dichiara di voler partecipare come impresa singola e pertanto produce un'Attestazione SOA dalla quale risulta la qualificazione per la Categoria OG3 Class.IV e non risulta qualificato per la Cat. OS12-A, class. I richiesta nei requisiti dell'indagine di mercato al punto n. 3.<br>Pertanto l'impresa viene esclusa per carenza di qualificazione per la OS12-A Class.I, richiesta nell'indagine di mercato per l'ammissione |
| 28 | 28 | **confermata esclusione**<br>**Non idonea** -- L'impresa nell' istanza di partecipazione dichiara di voler partecipare come impresa singola e pertanto produce un'Attestazione SOA dalla quale risulta la qualificazione per la Categoria OG3 Class.III-bis e non risulta qualificato ne per la Cat. OS10 ne per la Cat. OS12-A, class. I richieste nei requisiti dell'indagine di mercato al punto n. 3.<br>Inoltre non produce la dichiarazione relativa al **" Subappalto Qualificante"** per la Cat. OS10.<br>Pertanto l'impresa viene esclusa per carenza di qualificazione per le Cat. OS10 e OS12-A Class.I, richieste nell'indagine di mercato per l'ammissione |
| 29 | 29 | **IDONEA - RIAMMESSA** |
| 30 | 30 | **confermata esclusione**<br>**Non idonea** -- L'impresa nell' istanza di partecipazione dichiara di voler partecipare come impresa singola e pertanto produce un'Attestazione SOA dalla quale risulta la qualificazione per la Categoria OG3 Class.III-bis e non risulta qualificato ne per la Cat. OS10 ne per la Cat. OS12-A, class. I richieste nei requisiti dell'indagine di mercato al punto n. 3.<br>Inoltre non produce la dichiarazione |

| | | |
|---|---|---|
| | | relativa al " **Subappalto Qualificante"** per la Cat. OS10.<br>Pertanto l'impresa viene esclusa per carenza di qualificazione per le Cat. OS10 e OS12-A Class.I, richieste nell'indagine di mercato per l'ammissione |
| 31 | 31 | **confermata esclusione**<br>**Non idonea** -- L'impresa nell' istanza di partecipazione dichiara di voler partecipare come impresa singola e pertanto produce un'Attestazione SOA dalla quale risulta la qualificazione per la Categoria OG3 Class.IV e non risulta qualificato ne per la Cat. OS10 ne per la Cat. OS12-A, class. I richieste nei requisiti dell'indagine di mercato al punto n. 3.<br>Inoltre non produce la dichiarazione relativa al " **Subappalto Qualificante"** per la Cat. OS10.<br>Pertanto l'impresa viene esclusa per carenza di qualificazione per le Cat. OS10 e OS12-A Class.I, richieste nell'indagine |
| 32 | 32 | **confermata esclusione**<br>**Non idonea** -- L'impresa nell' istanza di partecipazione dichiara di voler partecipare come impresa singola e pertanto produce un'Attestazione SOA dalla quale risulta la qualificazione per la Categoria OG3 Class.III-bis e non risulta qualificato ne per la Cat. OS10 ne per la Cat. OS12-A, class. I richieste nei requisiti dell'indagine di mercato al punto n. 3.<br>Inoltre non produce la dichiarazione relativa al " **Subappalto Qualificante"** per la Cat. OS10.<br>Pertanto l'impresa viene esclusa per carenza di qualificazione per le Cat. OS10 e OS12-A Class.I, richieste nell'indagine |
| 33 | 33 | **IDONEA - RIAMMESSA** |
| 34 | 34 | Idonea |
| 35 | 35 | **confermata esclusione**<br>**Non idonea** -- L'impresa nell' istanza di partecipazione dichiara di voler partecipare come impresa singola e pertanto produce un'Attestazione SOA dalla quale risulta la qualificazione per la Categoria OG3 Class.IV e non risulta qualificato ne per la |

| | | |
|---|---|---|
| | | Cat. OS10 ne per la Cat. OS12-A, class. I richieste nei requisiti dell'indagine di mercato al punto n. 3.<br>Inoltre non produce la dichiarazione relativa al **" Subappalto Qualificante"** per la Cat. OS10.<br>Pertanto l'impresa viene esclusa per carenza di qualificazione per le Cat. OS10 e OS12-A Class.I, richieste nell'indagine |
| 36 | 36 | Idonea |
| 37 | 37 | **IDONEA - RIAMMESSA** |
| 38 | 38 | **IDONEA - RIAMMESSA** |
| 39 | 39 | Idonea |
| 40 | 40 | Idonea |
| 41 | 41 | Idonea |
| 42 | 42 | **IDONEA - RIAMMESSA** |
| 43 | 43 | **IDONEA - RIAMMESSA** |
| 44 | 44 | **IDONEA - RIAMMESSA** |
| 45 | 45 | **IDONEA - RIAMMESSA** |
| 46 | 46 | **IDONEA - RIAMMESSA** |
| 47 | 47 | Idonea |
| 48 | 48 | Idonea |
| 49 | 49 | Idonea |
| 50 | 50 | Idonea |
| 51 | 51 | **IDONEA - RIAMMESSA** |
| 52 | 52 | Idonea |
| 53 | 53 | Idonea |
| 54 | 54 | Idonea |
| 55 | 55 | **IDONEA - RIAMMESSA** |
| 56 | 56 | **confermata esclusione**<br>**Non idonea** -- L'impresa nell' istanza di partecipazione dichiara di voler partecipare come impresa singola e pertanto produce un'Attestazione SOA dalla quale risulta la qualificazione per la Categoria OG3 Class.VII e non risulta qualificato ne per la Cat. OS10 ne per la Cat. OS12-A, class. I richieste nei requisiti dell'indagine di mercato al punto n. 3.<br>Inoltre non produce la dichiarazione relativa al **" Subappalto Qualificante"** per la Cat. OS10.<br>Pertanto l'impresa viene esclusa per carenza di qualificazione per le Cat. OS10 e OS12-A Class.I, richieste nell'indagine. |
| 57 | 57 | **IDONEA - RIAMMESSA** |
| 58 | 58 | Idonea |
| 59 | 59 | Idonea |

| | | |
|---|---|---|
| 60 | 60 | Idonea |
| 61 | 61 | Idonea |
| 62 | 62 | Idonea |
| 63 | 63 | Idonea |
| 64 | 64 | Idonea |
| 65 | 65 | **confermata esclusione**<br>**Non idonea** -- L'impresa nell' istanza di partecipazione dichiara di voler partecipare come impresa singola e pertanto produce un'Attestazione SOA dalla quale risulta la qualificazione per la Categoria OG3 Class.IV-bis e non risulta qualificato ne per la Cat. OS10 ne per la Cat. OS12-A, class. I richieste nei requisiti dell'indagine di mercato al punto n. 3.<br>Inoltre non produce la dichiarazione relativa al **" Subappalto Qualificante"** per la Cat. OS10.<br>Pertanto l'impresa viene esclusa per carenza di qualificazione per le Cat. OS10 e OS12-A Class.I, richieste nell'indagine. |
| 66 | 66 | **IDONEA - RIAMMESSA** |
| 67 | 67 | Idonea |
| 68 | 68 | Idonea |
| 69 | 69 | **confermata esclusione**<br>**Non idonea** -- L'impresa nell' istanza di partecipazione dichiara di voler partecipare come impresa singola e pertanto produce un'Attestazione SOA dalla quale risulta la qualificazione per la Categoria OG3 Class.III-bis e non risulta qualificato ne per la Cat. OS10 ne per la Cat. OS12-A, class. I richieste nei requisiti dell'indagine di mercato al punto n. 3.<br>Inoltre non produce la dichiarazione relativa al **" Subappalto Qualificante"** per la Cat. OS10.<br>Pertanto l'impresa viene esclusa per carenza di qualificazione per le Cat. OS10 e OS12-A Class.I, richieste nell'indagine. |
| 70 | 70 | **IDONEA - RIAMMESSA** |
| 71 | 71 | Idonea |
| 72 | 72 | **confermata esclusione**<br>**Non idonea** -- L'impresa nell' istanza di partecipazione dichiara di voler partecipare come impresa singola e pertanto produce un'Attestazione SOA dalla quale risulta la qualificazione per la Categoria OG3 Class.III-bis e non risulta qualificato ne |

| | | |
|---|---|---|
| | | per la Cat. OS10 ne per la Cat. OS12-A, class. I richieste nei requisiti dell'indagine di mercato al punto n. 3.<br>Inoltre non produce la dichiarazione relativa al **" Subappalto Qualificante"** per la Cat. OS10.<br>Pertanto l'impresa viene esclusa per carenza di qualificazione per le Cat. OS10 e OS12-A Class.I, richieste nell'indagine |
| 73 | 73 | **confermata esclusione**<br>**Non idonea** -- L'impresa nell' istanza di partecipazione dichiara di voler partecipare come impresa singola e pertanto produce un'Attestazione SOA dalla quale risulta la qualificazione per la Categoria OG3 Class.III e non risulta qualificato ne per la Cat. OS10 ne per la Cat. OS12-A, class. I richieste nei requisiti dell'indagine di mercato al punto n. 3.<br>Inoltre non produce la dichiarazione relativa al **" Subappalto Qualificante"** per la Cat. OS10.<br>Pertanto l'impresa viene esclusa per carenza di qualificazione per le Cat. OS10 e OS12-A Class.I, richieste nell'indagine |
| 74 | 74 | Idonea |
| 75 | 75 | **IDONEA - RIAMMESSA** |
| 76 | 76 | **IDONEA - RIAMMESSA** |
| 77 | 77 | Idonea |
| 78 | 78 | **IDONEA - RIAMMESSA** |
| 79 | 79 | **IDONEA - RIAMMESSA** |
| 80 | 80 | **IDONEA - RIAMMESSA** |

Al termine del riesame della manifestazioni di interesse di cui sopra il Presidente, alle ore 10:30 decide di sospendere le operazioni di gara e di rinviare la prosecuzione della stessa al giorno 17/02/2021 alle ore 09.00.

Il Presidente demandata al verbalizzante di comunicare alle imprese dichiarate precedentemente non idonee l'avvenuta riammissione alla gara.

A questo punto, il seggio di gara dà atto che non sussistono rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado fra ciascuno dei componenti compreso il Verbalizzante e che non sussistono nei confronti di ciascuno le cause ostative previste dal comma 1 alle lettere a), b), c),d) ed f) e del comma 1 bis dell'art 15 della legge n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni e che non ricorre una causa di astensione ai sensi dell'articolo 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 6 legge 162/2012, comprese forme di collaborazione formali e/o sostanziali con i concorrenti alla gara per quanto di propria conoscenza.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 10 (dieci) facciate, ivi compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE
(Ing. Michelangelo Di Carlo)

I TESTMONI
(Rag. Eduardo Martines )

(Dott. Vincenzo Sicorello)

IL VERBALIZZANTE
(Rag. Giovanni Spallitta)